

ACCORDO SINDACALE

In data 12 luglio 2016 presso la FISASCAT CISL di Roma si sono incontrati;

Sgm Distribuzione srl rappresentata da Luigi Fusco e Paolo Botticelli

E

FILCAMS CGIL Nazionale rappresentata da Alessio Di Labio;

FISASCAT CISL Nazionale rappresentata da Mirco Ceotto;

UILTuCS Nazionale rappresentata da Paolo Proietti;

(di seguito, congiuntamente le "**OO.SS.**")

Le parti, premesso che:

1. in data 8 luglio 2016 la Società ha aperto una procedura di mobilità, ai sensi degli artt. 4 e 24 legge 223/91 in relazione a 16 unità produttive di Unieuro site rispettivamente ad Cantù (CO), Arma di Taggia (IM), Frosinone, Castagnito (CN), Nardò (LE), Surano (LE), Lecce (LE), Matera, Aosta, Rivalta di Torino (TO), Asti (AT), Lamezia Terme (CZ), Bari, Pinerolo (TO), Sassari (SS), Settimo Torinese (TO) ("**Punti Vendita**"), per un numero complessivo di 64 posizioni in esubero ("**Lavoratori in Esubero**");
2. nei predetti Punti Vendita è già stato fatto ricorso negli anni scorsi ad ammortizzatori sociali; la Società, tuttavia, nonostante l'utilizzo di contratti di solidarietà (attualmente scaduti), ha constatato la permanenza di una situazione di esubero strutturale, seppur ridotta nel numero rispetto alla situazione rilevata prima dell'accesso agli ammortizzatori sociali;
3. di conseguenza, la Società - in considerazione della scadenza dei contratti di solidarietà attuati nei Punti Vendita - ha avviato la procedura di mobilità ai fini della gestione dei Lavoratori in Esubero;
4. Le OO.SS., a fronte della comunicazione di cui al punto che precede, hanno richiesto l'esame congiunto per il quale è stata fissata la riunione odierna;
5. la Società ha illustrato gli effetti e le conseguenze dell'operazione di fusione che - a far data dal 29 febbraio 2016 - ha comportato il subentro di SGM in tutte le posizioni attive e passive di Unieuro, specificando, altresì, che la predetta operazione societaria è finalizzata a una semplificazione della catena partecipativa, una razionalizzazione delle attività di SGM e di Unieuro nel tentativo, anche mediante lo sfruttamento di sinergie amministrative, informatiche, logistiche e societarie e dunque alla realizzazione di un contenimento dei costi complessivi della struttura aziendale. La Società ha, altresì, ripercorso la situazione di crisi di Unieuro, in relazione alla quale è stato negli anni implementato un profondo processo di ristrutturazione interno, concretizzatosi nella cessazione dell'attività delle sedi direzionali di Monticello d'Alba e Piacenza e nell'attuazione di misure di contenimento dei costi, oltre che nell'utilizzo di ammortizzatori sociali quale il contratto di solidarietà e nella chiusura del punto vendita di Cavallino (LE);



1



6. La Società ha illustrato, altresì, i risultati registrati da Unieuro nell'ultimo esercizio precedente alla fusione, che mostrano una variazione di tendenza rispetto agli anni precedenti, seppur in un contesto di mercato ancora molto difficile e competitivo e in un ambito aziendale che richiede ancora interventi. SGM, infatti, rileva che il piano di ristrutturazione avviato da Unieuro e oggi ancora in corso (e, dunque, gli strumenti di riduzione dei costi e delle spese messi in atto, unitamente al ricorso agli ammortizzatori sociali) e il contestuale piano di rilancio della rete *retail* hanno permesso di ridurre progressivamente le perdite e di gestire una preoccupante situazione di crisi aziendale. Tuttavia, i risultati ottenuti devono essere consolidati nel tempo, anche nel contesto della recente fusione, e rimane necessario procedere al risanamento di taluni negozi che presentano ancora forti squilibri o comunque situazioni ancora del tutto instabili e tali da non dare garanzie di equilibrio gestionale nel medio-lungo termine. Al riguardo, la Società ha altresì informato le OO.SS. come dall'esame dei risultati operativi dei Punti Vendita emerga che, nonostante il parziale miglioramento degli stessi (seppure non generalizzato, essendovi Punti Vendita che presentano risultati negati), connesso (a) al rilancio commerciale operato da Unieuro nell'ambito delle sinergie di gruppo con la scrivente Società (culminate nella citata fusione) e (b) all'incidenza degli interventi di sostegno al reddito concordati con le OO.SS., la fase di difficoltà dei Punti Vendita non si può ancora ritenere superata;
7. Ai fini di una maggiore chiarezza sul punto, si riassumono nella tabella che segue i dati economici salienti della situazione aziendale:

VOCI	Bilancio al 30.4.2012	Bilancio al 30.4.2013	Bilancio al 28.2.2014	Bilancio al 28.2.2015
Ricavi netti	709,10	651,84	522,72	729,01
Risultato operativo	2,89	7,3	(15,4)	6,901
Risultato prima delle imposte	(57,62)	(5,56)	(25,43)	(8,2)
Risultato Netto Dell'Esercizio	(55,78)	(8,66)	(18,34)	(1,61)

8. Si riassumono, altresì, i dati economici relativi ai risultati economici dei Punti Vendita.

AOSTA	FY14	FY15	FY16
Ricavi netti	4,34	4,22	4,66
Ebitda	(0,06)	0,06	0,16
Risparmio solidarietà		0,09	0,08
Ebitda netto solid		(0,02)	0,08
ARMA DI TAGGIA	FY14	FY15	FY16
Ricavi netti	4,15	3,98	4,20
Ebitda	(0,23)	(0,13)	(0,03)
Risparmio solidarietà		0,02	0,04
Ebitda netto solid		(0,16)	(0,07)
LECCE	FY14	FY15	FY16
Ricavi netti	3,52	4,30	4,75
Ebitda	(0,11)	(0,10)	0,00
Risparmio solidarietà		0,08	0,13
Ebitda netto solid		(0,17)	(0,12)
MATERA	FY14	FY15	FY16
Ricavi netti	3,65	4,26	4,56
Ebitda	(0,17)	0,00	(0,01)
Risparmio solidarietà		0,07	0,05
Ebitda netto solid		(0,07)	(0,07)

ASTI	FY14	FY15	FY16	NARDO'	FY14	FY15	FY16
Ricavi netti	3,54	3,98	3,93	Ricavi netti	2,34	2,83	3,03
Ebitda	(0,22)	(0,05)	(0,09)	Ebitda	(0,10)	(0,11)	0,04
Risparmio solidarietà		0,14	0,13	Risparmio solidarietà		0,02	0,05
Ebitda netto solid		(0,19)	(0,21)	Ebitda netto solid		(0,13)	(0,01)
BARI	FY14	FY15	FY16	PINEROLO	FY14	FY15	FY16
Ricavi netti	3,25	3,51	4,12	Ricavi netti	4,11	4,59	5,23
Ebitda	(0,37)	(0,28)	(0,40)	Ebitda	(0,10)	0,04	0,11
Risparmio solidarietà		0,18	0,18	Risparmio solidarietà		0,11	0,15
Ebitda netto solid		(0,46)	(0,58)	Ebitda netto solid		(0,07)	(0,04)
CANTU	FY14	FY15	FY16	RIVALTA	FY14	FY15	FY16
Ricavi netti	3,99	4,68	5,33	Ricavi netti	3,75	5,37	5,95
Ebitda	(0,29)	(0,12)	(0,08)	Ebitda	(0,30)	0,16	0,26
Risparmio solidarietà		0,06	0,12	Risparmio solidarietà		0,10	0,07
Ebitda netto solid		(0,19)	(0,20)	Ebitda netto solid		0,06	0,18
CASTAGNITO	FY14	FY15	FY16	SASSARI	FY14	FY15	FY16
Ricavi netti	6,25	6,61	6,93	Ricavi netti	7,15	7,50	8,48
Ebitda	0,20	0,48	0,51	Ebitda	(0,41)	(0,26)	(0,08)
Risparmio solidarietà		0,05	0,09	Risparmio solidarietà		0,16	0,14
Ebitda netto solid		0,43	0,42	Ebitda netto solid		(0,42)	(0,21)
FROSINONE	FY14	FY15	FY16	SURANO	FY14	FY15	FY16
Ricavi netti	6,36	7,15	8,12	Ricavi netti	2,83	3,21	3,60
Ebitda	0,12	0,31	0,36	Ebitda	(0,06)	0,04	0,12
Risparmio solidarietà		0,06	0,11	Risparmio solidarietà		0,03	0,06
Ebitda netto solid		0,25	0,25	Ebitda netto solid		0,01	0,06
LAMEZIA	FY14	FY15	FY16	TORINO NERVI	FY14	FY15	FY16
Ricavi netti	4,82	5,55	5,62	Ricavi netti	6,63	7,50	8,36
Ebitda	(0,23)	(0,18)	(0,15)	Ebitda	(0,39)	0,04	0,15
Risparmio solidarietà		0,06	0,14	Risparmio solidarietà		0,23	0,20
Ebitda netto solid		(0,24)	(0,29)	Ebitda netto solid		(0,19)	(0,05)

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

1. Strumenti volti alla positiva gestione dell'esubero







A. Le parti si danno atto che, a fronte della situazione di esubero descritta, il Contratto di Solidarietà ("CdS") costituisce, allo stato, uno strumento adeguato al fine di evitare la riduzione traumatica di personale che sarebbe necessaria in ragione dei dati economici negativi dei Punti Vendita e salvaguardare nel contempo le professionalità presenti, attraverso il più razionale impiego delle stesse. Le parti, quindi, tenuto conto delle previsioni dell'art. 21, commi 1, lett. c) e 5, D.Lgs. n. 148/2015 convengono di sottoscrivere il presente accordo collettivo finalizzato alla stipulazione del Cds, e procedono quindi alla definizione dei suoi termini e condizioni secondo quanto indicato al paragrafo 2 che segue.

B. Con specifico riferimento alla presente procedura, le parti si danno atto che:

- ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, il ricorso al CdS non osta alla risoluzione di rapporti nei riguardi dei lavoratori che dichiarino di non opporsi alla collocazione in mobilità ("**Lavoratori**"). E', dunque, escluso, durante la vigenza del CdS, il recesso datoriale dal contratto di lavoro in applicazione dei criteri di cui all'art. 5 Legge 223/1991;

- le parti concordano, pertanto, che, per tutta la vigenza del CdS, la Società potrà procedere alla intimazione delle risoluzioni del rapporto per un numero massimo di 64 lavoratori sulla base della manifestazione, in forma scritta, della loro non opposizione alla cessazione del rapporto di lavoro, alle condizioni e termini indicati al paragrafo 3 del presente accordo. In ragione di quanto sopra le parti concordano di estendere il periodo di cui all'art. 24, comma 1, legge 223/91 per tutta la vigenza del CdS, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 comma 4 Decreto Legge 148/93 convertito in legge 236/93.

2. Termini e condizioni del Contratto di Solidarietà

A. Il numero dei lavoratori che accederà al CdS è pari a 312 - pari a 267,40 FTE (ripartito tra le varie strutture come risultanti dall'**Allegato 1**, che - sottoscritto dalla parti - costituisce elemento integrante del presente accordo).

Con specifico riferimento alle risorse impiegate con rapporto di lavoro a tempo parziale, le parti si danno atto del carattere strutturale del part-time nell'organizzazione lavorativa dei Punti Vendita. Si dà atto che i part - time presenti presso i Punti Vendita non subiscono trasformazioni di orario dal 2014 e dunque risultano interessati dal presente accordo ai sensi dell'art. 3, comma 4, DM 94033/2016. Gli Store Manager, in relazione alla necessità di mantenere il presidio di coordinamento e supporto alla gestione indispensabile alla operatività dell'unità produttiva, non verranno coinvolti dalla riduzione oraria;

B. In esito ad una attenta analisi delle esigenze tecniche - organizzative dei Punti Vendita e degli esuberanti ivi presenti, si concorda quindi di realizzare il CdS per un periodo di **12 mesi a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di invio telematico della domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale per un totale di 312**

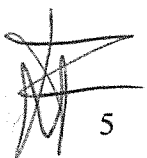
 4



Lavoratori. La riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori interessati sarà in misura massima del 45.% delle ore settimanali e comunque compresa tra il 15% e il 45%.

- C. Si esplicita, altresì, che - in correlazione alle contrazioni di orario concordate con il presente accordo sindacale - tutti gli istituti contrattuali previsti (a titolo indicativo: Tredicesima mensilità, Quattordicesima, Ferie, Festività, permessi, malattia, infortuni, ecc.) subiranno una proporzionale riduzione.
- D. In caso di diminuzione dell'organico dei Punti Vendita, sia temporanea che definitiva (anche in correlazioni a distacchi, trasferte o temporanei trasferimenti in altre unità locali), si andrà a ridurre proporzionalmente la percentuale di riduzione oraria dei Punti Vendita, salvo diversi accordi con le organizzazioni territoriali competenti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
- E. Qualora intervenissero ampliamenti degli orari di apertura giornalieri/settimanali dei Punti Vendita, la percentuale di riduzione oraria subirà una proporzionale variazione, salvo diversi accordi con le organizzazioni territoriali competenti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
- F. Eventuali opportunità occupazionali che potranno venirsi a creare nell'arco di durata del CdS (presso punti vendita diversi da quelli interessati dal CdS) verranno offerte in via prioritaria ai dipendenti dei Punti Vendita, con conseguente riduzione proporzionale della percentuale di riduzione oraria del negozio in caso di accettazione del trasferimento. I criteri che verranno utilizzati per operare i trasferimenti saranno la disponibilità del lavoratore al trasferimento predetto e le necessità tecnico-organizzative (reparto, anzianità e competenze professionali).
- G. Per le ore di lavoro non effettuate secondo la previsione del presente accordo, sarà richiesta l'applicazione dell'art. 21, commi 1, lett. c), e 5, D. Lgs. 148/2015, restando l'azienda impegnata alla presentazione della relativa domanda contestualmente al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.
- H. SGM anticiperà la quota, a carico dell'istituto previdenziale, prevista nella legge 608/1996, comma 3, art. 6, del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario, recuperandola previa approvazione delle autorità competenti e successivamente alla concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS.
- I. Per quanto riguarda il TFR, le relative quote (nella misura dell'intera retribuzione persa) verranno accantonate con addebito a carico dell'Inps, ai sensi dell'art. 21, comma 5, D. Lgs. 148/2015.
- J. Ai sensi dell'art. 4 D.M. 94033/2016, si conviene che, per soddisfare eventuali esigenze temporanee di maggior lavoro, l'orario ridotto al presente accordo potrà essere modificato con le seguenti modalità:

- rispetto a contingenti situazioni di assenza dell'organico determinate da cause improvvise e di breve durata con conseguente necessità di sostituzione dei lavoratori assenti, la Società informerà tempestivamente le RSA/RSU sull'esigenza di maggior lavoro condividendo i dati del nuovo programma da attuare;



5



- per situazioni prevedibili (in via esemplificativa, campagne promozionali, attività connesse all'attuazione del piano di rilancio, Natale) così come a fronte del verificarsi di imprevedibili picchi di carattere produttivo o in concomitanza con particolari periodi dell'anno, in relazione ai quali l'attività aziendale registrasse incrementi di vendita non altrimenti gestibili, la Società si riserva la facoltà di disporre il temporaneo ripristino del normale orario di lavoro ovvero – a seconda delle connesse esigenze organizzative – l'effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato.
- K. Su richiesta delle parti avranno luogo confronti a livello nazionale e/o territoriale e/o punto vendita per definire le migliori modalità di gestione del presente CdS.

3. Incentivazione all'esodo e risoluzione del rapporto di lavoro sulla base della non opposizione

A. Con riferimento al paragrafo 1.B che precede, la Società si impegna a riconoscere ai Lavoratori che dichiarino di non opporsi al licenziamento nell'ambito della procedura di mobilità, durante il periodo di vigenza del CdS, un incentivo all'esodo pari a:

- 4,5 mensilità, per i Lavoratori con un'anzianità di servizio sino al 2° anno (non iniziato);
- 6 mensilità per i Lavoratori con un'anzianità di servizio compresa tra 2° (iniziato) e a 5° anno (non iniziato);
- 8 mensilità per i Lavoratori con un'anzianità di servizio compresa tra 5° (iniziato) e a 10° anno (non iniziato);
- 12 mensilità per i Lavoratori con un'anzianità di servizio superiore al 10° anno (iniziato)

ad ulteriore condizione della sottoscrizione da parte degli stessi di un verbale di conciliazione ex art. 410 e seguenti c.p.c. e 2113, comma 4, c.c., a tacitazione di ogni pretesa e diritto comunque connessi al rapporto di lavoro, alla sua cessazione e alla procedura di mobilità. E' inteso - ai fini del calcolo del predetto incentivo – che per "mensilità" si intende l'importo lordo della retribuzione contrattuale mensile ordinaria, comprensiva di scatti di anzianità e di eventuali superminimi individuali riferita al mese precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (vale a dire tutti gli elementi indicati nella testata del cedolino paga); l'anzianità valida al fine della determinazione delle mensilità di incentivo all'esodo sarà quella maturata alla data di consegna della lettera di licenziamento.

- B. Oltre all'incentivo all'esodo come sopra determinato, la Società corrisponderà negli usuali tempi tecnici, il TFR, i ratei di 13° e 14°, l'eventuale indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi residui alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e l'indennità sostitutiva del preavviso.
- C. Le parti si danno atto che la gestione della dichiarata situazione di eccedenza potrà avere riflessi anche sugli altri punti vendita collocati nel territorio delle Regioni di Piemonte, Liguria, Lazio, Puglia, Basilicata, Valle d'Aosta, Sardegna, Calabria, Lombardia (di seguito, il "**Territorio**") in cui si trovano i Punti Vendita, in virtù della previsione del punto 2.F che precede in relazione a possibili

ricollocazioni dei Lavoratori in Esubero e, in generale, della possibilità che siano attuate iniziative di mobilità interne alla Società atte a favorire il riassorbimento parziale o totale delle posizioni in eccedenza qualora, nel periodo di vigenza del CdS, dovessero divenire vacanti o comunque crearsi posizioni lavorative presso altri negozi del Territorio; ciò anche in conseguenza della dichiarazione di disponibilità di lavoratori dei punti vendita del Territorio (diversi dai Punti Vendita) di risolvere il rapporto di lavoro con la Società. In considerazione di tale contesto e della necessità di attuare misure atte a fronteggiare per quanto possibile le conseguenze sul piano sociale, le parti concordano che la Società - nell'ambito della procedura di mobilità - potrà valutare le posizioni di lavoratori addetti a punti vendita del Territorio (diversi dai Punti Vendita) che manifesteranno un interesse ad accedere al piano di incentivazione e, dunque, a cessare il rapporto di lavoro con la Società sulla base del criterio di non opposizione al licenziamento nel periodo di vigenza del CdS, sino a concorrenza del numero di 64 unità, pari al numero dei Lavoratori in Esubero. Ove in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società, SGM dovesse valutare positivamente tale disponibilità e dunque riconoscere ai lavoratori l'incentivo all'esodo secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al punto 3.A, la Società procederà alla ricollocazione dei Lavoratori nelle posizioni divenute vacanti nel Territorio per effetto dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro con il predetto personale, ai sensi di quanto pattuito punto 2.F.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di intendersi pertanto esaurita e conclusa la procedura di consultazione sindacale prevista dagli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/1991. Le parti, nel confermare pertanto l'esaurimento della procedura prevista dalle citate disposizioni e si danno reciprocamente atto che ogni difetto procedurale, formale e sostanziale comportante ipotesi di nullità e annullabilità deve ritenersi sanato, e comunque nel merito superato dai contenuti della presente intesa, validi anche ai fini di quanto previsto dall'ultima parte del comma 4 dell'art. 5 della citata L. 223/1991.

L.C.S.

Letto, confermato e sottoscritto

SGM Distribuzione S.r.l.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS

